

REGOLAMENTO
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
Università di Pisa

PREAMBOLO

La RSU rappresenta e difende i diritti e gli interessi generali delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Ateneo pisano, combatte ogni forma di razzismo e discriminazione e difende la natura pubblica dell'Università, ritenendo che il percorso di alta formazione debba essere garantito ai meritevoli pur privi di mezzi.

La RSU dell'Università di Pisa è un organismo basato sull'Accordo Collettivo Quadro sottoscritto tra ARAN e le Oo.Ss. il 7 agosto 1998 (G.U. n. 207 del 05/09/1998).

La RSU del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici è composta dai membri democraticamente eletti, ai sensi dell'art. 4 del predetto accordo, i quali agiscono in rappresentanza di tutte le lavoratrici e i lavoratori.

ARTICOLO 1 – Insediamento della RSU

Il Presidente della Commissione Elettorale convoca, entro 5 giorni dall'ufficializzazione dei risultati elettorali, gli eletti RSU. Nel caso il Presidente della Commissione non convochi nei tempi stabiliti gli eletti RSU, potrà essere sostituito da un altro membro della Commissione elettorale.

Gli eletti RSU si riuniscono la prima volta sotto la Presidenza del membro più anziano di età, per l'elezione del Coordinatore e del Coordinamento.

Il Coordinatore è eletto, con voto segreto, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Dopo due votazioni con esito negativo, l'elezione avverrà a maggioranza semplice.

Il numero dei componenti del Coordinamento sarà deciso a maggioranza semplice, ma non potrà in nessun caso essere composto da un numero superiore a 4 elementi. Una volta stabilito il numero dei componenti, i nominativi verranno decisi mediante votazione segreta, fra i membri eletti RSU.

ARTICOLO 2 – Organi della RSU

Gli organi della RSU sono: l'Assemblea Plenaria degli eletti, il Coordinamento e il Coordinatore.

ARTICOLO 3 – Organi e poteri

A) Assemblea Plenaria degli eletti

L'Assemblea Plenaria degli eletti RSU è titolare del potere di indirizzo e deliberativo in merito alle scelte di tipo politico-sindacale e organizzativo.

Dispone le necessarie procedure democratiche per la discussione e l'approvazione delle piattaforme e la definitiva sottoscrizione degli accordi.

Decide sui tempi e sui modi di consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori: in particolare sulla convocazione delle Assemblee generali, decentrate, di settore e sull'indizione di referendum fra i lavoratori.

Decide le azioni di lotta necessarie per sostenere le vertenze sindacali a carattere locale e nazionale e sulla partecipazione a momenti pubblici della vita universitaria e delle altre istituzioni.

Le decisioni vengono assunte con la maggioranza semplice (50%+1 dei presenti alle riunioni convocate, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento), mediante votazione palese. E' necessaria la maggioranza qualificata (2/3 degli eletti) esclusivamente nei casi previsti dal presente Regolamento.

B) Coordinamento

Il Coordinamento coadiuva il Coordinatore nelle attività di sua competenza, in particolare nella preparazione degli atti da sottoporre all'approvazione della RSU. Compone la delegazione trattante.

C) Coordinatore

Il Coordinatore provvede alla convocazione dell'Assemblea Plenaria degli eletti RSU e del Coordinamento, definisce l'ordine del giorno e ne presiede le sedute.

Assume la funzione di capo delegazione nelle trattative e negli incontri con l'Amministrazione universitaria e di portavoce della RSU nei confronti e nelle relazioni con tutte le Organizzazioni Sindacali.

Firma gli accordi su mandato della RSU. In caso di assenza o impedimento, il Coordinatore potrà farsi sostituire da uno dei componenti del Coordinamento.

ARTICOLO 4 - Nomina segretario verbalizzante

Il Coordinatore individua il Segretario fra gli eletti RSU e ne dà comunicazione all'Assemblea Plenaria degli eletti. Il Segretario dovrà svolgere le funzioni di verbalizzazione delle riunioni RSU e assistere il Coordinatore nella cura delle eventuali attività amministrative e nella tenuta dell'archivio della RSU.

ARTICOLO 5 - Durata e sostituzioni eletti e organismi RSU

I membri della RSU durano in carica tre anni. Tutti gli Organi eletti dalla RSU possono essere sostituiti, parzialmente o integralmente, in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo componente RSU, mediante le procedure che ne hanno determinato la elezione (per il Coordinatore sarà necessaria la maggioranza qualificata per le prime due votazioni e semplice dalla terza, per il Coordinamento sarà sufficiente la maggioranza semplice).

In caso di dimissioni o cessazione dal servizio di un eletto RSU, subentrerà il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

ARTICOLO 6 - Funzionamento RSU

A) Modalità di svolgimento delle riunioni

L'Assemblea Plenaria degli eletti si svolge di norma almeno una volta al mese su convocazione del Coordinatore.

Il Coordinatore dovrà convocare l'Assemblea Plenaria degli eletti almeno cinque giorni prima della data della riunione e nella convocazione dovrà essere definito l'Ordine del Giorno con l'indicazione degli argomenti che verranno discussi. Qualora, ad inizio seduta, 1/3 dei componenti chieda l'inserimento di un nuovo punto all'Ordine del Giorno e la modifica dello stesso, la richiesta potrà essere accettata con l'accordo della maggioranza semplice.

L'Assemblea Plenaria degli eletti è regolarmente costituita se è presente almeno la maggioranza degli eletti, detratti gli assenti giustificati per iscritto, purché siano effettivamente presenti almeno 1/3 dei componenti la RSU.

L'Assemblea Plenaria dovrà inoltre essere convocata su richiesta di almeno cinque eletti RSU.

L'Assemblea Plenaria dovrà obbligatoriamente riunirsi, su richiesta dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nel caso siano segnalate questioni urgenti legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'approvazione degli argomenti previsti nell'Ordine del Giorno è deliberata a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dal presente Regolamento. Non è in nessun caso ammesso e possibile il voto per delega.

La verbalizzazione della discussione verrà fatta in modo sintetico. Gli interventi dei singoli eletti potranno essere verbalizzati per esteso solamente nel caso siano consegnati per iscritto al Segretario verbalizzante entro il giorno successivo alla riunione.

Per un corretto andamento della discussione, dopo che il Coordinatore o un suo delegato avrà illustrato l'argomento da discutere, ogni eletto avrà diritto a intervenire per illustrare il proprio pensiero e avrà inoltre diritto ad un ulteriore intervento per replicare alle considerazioni esposte dagli altri.

Data la possibilità ad ogni singolo eletto di esprimere compiutamente il proprio pensiero, il Coordinatore dovrà mettere in votazione la proposta.

B) Assenze e partecipazione

L'assenza alle Assemblee plenarie dovrà essere giustificata.

In caso l'assenza non sia giustificata per due riunioni consecutive, il Coordinatore richiamerà l'eletto ai propri doveri sia mediante una comunicazione scritta all'eletto stesso, sia con specifica annotazione nel verbale delle riunioni RSU. In caso, dopo la prima ammonizione, l'eletto faccia una ulteriore assenza non giustificata, dovrà ritenersi decaduto dalla carica e si dovrà procedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella medesima lista.

I dati di partecipazione alle riunioni RSU saranno comunicate periodicamente a tutto il personale.

C) Gruppi di lavoro e referenti

La RSU per rendere più efficace la propria azione potrà decidere di attivare dei Gruppi di lavoro, coordinati da un Referente, su specifici temi inerenti l'attività della RSU. I Gruppi di lavoro potranno essere integrati da esperti.

I Gruppi di lavoro hanno compiti istruttori e non decisionali e devono informare successivamente della propria attività e delle proprie discussioni l'Assemblea Plenaria degli eletti, almeno due volte all'anno.

ARTICOLO 7 – Compiti e funzioni della RSU

I compiti e le prerogative della RSU sono definite nell'Accordo Quadro sottoscritto il 7 agosto 1998 (G.U. n. 207 del 05/09/1998) e dalle vigenti disposizioni di legge.

La RSU è parte integrante della delegazione trattante nella contrattazione integrativa per le materie di competenza delegate dalle disposizioni di legge, dai contratti collettivi nazionali, dai protocolli di intesa e dagli accordi decentrati.

La RSU, in accordo con le Oo.Ss., laddove previsto, individua le persone da designare negli organismi bilaterali.

I componenti della RSU designati negli organismi bilaterali previsti dal Protocollo delle Relazioni Sindacali d'Ateneo informano periodicamente la RSU dell'andamento dei lavori.

ARTICOLO 8 - Delegazione trattante

La delegazione trattante è composta dal Coordinatore e dal Coordinamento con l'eventuale aggiunta di esperti delle questioni oggetto di discussione. I componenti la delegazione RSU dovranno agire nell'ambito del mandato a loro concesso dall'Assemblea Plenaria e non potranno esprimere opinioni in contrasto con gli indirizzi politico-sindacali approvati a maggioranza dall'Assemblea Plenaria degli eletti.

Alle riunioni di negoziazione e/o contrattazione che abbiano come argomento in discussione la sicurezza dei luoghi di lavoro, è necessaria la presenza anche del Coordinatore dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.

ARTICOLO 9 - Diritti sindacali

La RSU e i suoi componenti dispongono, secondo le norme vigenti, di piena libertà sindacale. La RSU, per poter esercitare la propria funzione, dispone di una sede idonea, della mailing list di tutto il personale, di uno spazio web sul sito d'Ateneo, di apparecchiature quali computer, fax, telefono, stampante, fotocopiatrice.

I componenti della RSU hanno diritto di utilizzare, per lo svolgimento delle attività decise dalla RSU, di permessi sindacali retribuiti e non retribuiti. Il Coordinatore vigila sul pieno e corretto utilizzo delle ore di permesso. Laddove vi fossero divergenze di opinione fra un componente eletto

in RSU e il Coordinatore, sarà l'Assemblea Plenaria a stabilire la linea di condotta, nel rispetto delle prerogative sindacali dei singoli e delle norme vigenti.

ARTICOLO 10 - Sede RSU e modalità di utilizzo

La RSU dispone di una propria sede, assegnata dall'amministrazione, dove svolgere le proprie attività.

Il locale destinato alla RSU dovrà essere utilizzato in via prioritaria dalla RSU sia per le proprie riunioni periodiche, sia per lo svolgimento di tutte le altre attività connesse (riunioni del Coordinamento, dei Gruppi di lavoro, iniziative decise dalla RSU, ecc.).

In caso la sede non sia impegnata per lo svolgimento delle attività della RSU, essa potrà essere utilizzata dai singoli eletti RSU. Per poter disporre dell'Aula l'eletto RSU dovrà fare richiesta al Coordinatore e agli altri eletti RSU. Se l'iniziativa non è in contrasto con i principi costituzionali...

Le Oo.Ss. possono richiedere l'uso della sede per svolgere proprie iniziative. La concessione della sede non potrà essere negata ma solamente posticipata in ragione dell'uso da parte della RSU stessa per lo svolgimento delle proprie attività e dei singoli delegati per iniziative di natura sindacale o comunque per iniziative di interesse per il personale dell'Ateneo.

ARTICOLO 11 - Modifiche al Regolamento

Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata dalla maggioranza qualificata dei componenti RSU (2/3 dei componenti).

Approvato dalla RSU nella seduta del 07/04/2014